

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –
COMUNICAZIONE DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL REGOLAMENTO IUC.**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A PROV. IL
RESIDENTE A PROV. VIA/PIAZZA
..... N. CAP
TEL CELL E-MAIL/PEC

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI
.....

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CON SEDE LEGALE IN PROV.
VIA/PIAZZA N. CAP

COMUNICA LA COMPENSAZIONE DEI SEGUENTI IMPORTI:

IMPORTI A CREDITO UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE:

TRIBUTO	ANNO D'IMPOSTA IN CUI È MATURATO IL CREDITO	IMPORTO A CREDITO ¹	NOTE
IMU			
TASI			

¹ Indicare l'importo di cui si è a credito, senza interessi.

IMPORTI A DEBITO COMPENSATI CON GLI IMPORTI A CREDITO SUDETTI:

TRIBUTO	ANNO D'IMPOSTA DA COMPENSARE	IMPORTO A DEBITO DA COMPENSARE	IMPORTO COMPENSATO CON IL CREDITO	EVENTUALE IMPORTO A DEBITO RESIDUO ²
IMU				
TASI				

² Nel caso in cui rimanga un importo a debito dopo la compensazione, esso va ovviamente versato con le modalità di pagamento ordinarie. Nel caso invece in cui residui un importo a credito dopo la compensazione, tale eccedenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso, compilando la parte sottostante.

COMUNICA inoltre

(solo nel caso che l'importo a credito non sia esaurito con la compensazione)

che l'importo a credito che residua dalla compensazione suddetta sarà utilizzato in compensazione sui versamenti successivi.

ovvero

di non volere compensare l'importo a credito che residua dalla compensazione suddetta sui versamenti successivi, per cui se ne chiede il rimborso.

DICHIARA

di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e utilizzate in compensazione, impegnandosi a non presentarla in futuro.

ovvero

che il rimborso delle quote versate in eccedenza è stato richiesto con domanda presentata in data, domanda che si intende rinunciata con la effettuazione della compensazione sopra indicata.

ALLEGATI:

.....
.....

DATA

FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.lucca.it accedendo alla sezione privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

AVVERTENZE

Modalità di presentazione.

La comunicazione di compensazione si presenta tramite PEC all'indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it; oppure mediante spedizione per posta o consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune - Palazzo Orsetti - P.zza San Giovanni Leonardi n° 3 (verificare il relativo orario di apertura per la consegna diretta). La richiesta non si presenta direttamente all'Ufficio Tributi.

Termini di presentazione.

La comunicazione di compensazione va presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare ovvero, nel caso che si voglia utilizzare il credito per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento, entro la scadenza del termine di pagamento del provvedimento (di regola 60 giorni dalla sua notificazione).

Casi in cui non è ammessa la compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva. Non è ammessa tra IMU-TASI e la TARI (tassa rifiuti), né con altri tributi comunali.

Inesistenza del credito compensato.

Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

Estratto dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014 e successive modifiche e integrazioni:

Art. 17 bis – Compensazione effettuata direttamente dal contribuente

1. Il soggetto debitore di una componente dell'imposta unica comunale può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima componente relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
2. Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il soggetto interessato deve presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
 - b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
 - d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso: in questo caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. E' ammesso l'utilizzo del credito anche per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento: in tal caso la dichiarazione di cui al comma 2 va presentata entro la scadenza del termine di pagamento indicata nel provvedimento.
5. In deroga al comma 1, possono essere utilizzate eccedenze relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche se per esse è già stata presentata la richiesta di rimborso, per compensare importi dovuti a titolo di imposta municipale propria (IMU) o di tributo per i servizi indivisibili (TASI). E' inoltre ammessa la compensazione tra IMU e TASI.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.
7. Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.